



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1109 della Commissione, del 21 giugno 2017, che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 14
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa** 22
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1113 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 27
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1114 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾** 32

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1115 della Commissione, del 22 giugno 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾	38
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1116 della Commissione, del 22 giugno 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la decima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080	43
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1117 della Commissione, del 22 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina	44
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1118 della Commissione, del 22 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina	46
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1119 della Commissione, del 22 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	48
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1120 della Commissione, del 22 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine	52

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2017/1121 del Consiglio, del 20 giugno 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria	54
★ Decisione (UE) 2017/1122 del Consiglio, del 20 giugno 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna	55

Rettifiche

★ Rettifica della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009)	56
---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1109 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2017

che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero.
- (2) La presentazione di domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4320 è stata sospesa a decorrere dal 28 settembre 2016 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione ⁽⁴⁾ ha aumentato il quantitativo annuo per tale numero d'ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4320 stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 254 del 26.9.2009, pag. 82).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1728 della Commissione, del 27 settembre 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dall'8 al 14 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 891/2009 nel settore dello zucchero e sospende la presentazione di domande di tali titoli (GUL 261 del 28.9.2016, pag. 7).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1085 della Commissione, del 19 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 891/2009 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GUL 156 del 20.6.2017, pag. 19).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1110 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 61, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno stabilire formati standard, modelli e procedure comuni per garantire una comprensione e un'applicazione comuni da parte delle autorità competenti degli Stati membri del processo di autorizzazione per la fornitura di servizi di comunicazione dati nonché per garantire l'efficienza dei flussi di informazioni. Per agevolare le comunicazioni tra il richiedente e l'autorità competente, le autorità competenti dovrebbero designare un punto di contatto e pubblicare sui loro siti web le informazioni relative a tale punto di contatto.
- (2) I requisiti organizzativi dei dispositivi di pubblicazione autorizzati, dei fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione e dei meccanismi di segnalazione autorizzati differiscono per alcuni aspetti. Di conseguenza, il richiedente dovrebbe essere tenuto a inserire nella domanda solamente le informazioni necessarie alla valutazione della domanda per i servizi di comunicazione dati che intende prestare.
- (3) Per consentire alle autorità competenti di valutare se le modifiche dell'organo di gestione del fornitore di servizi di comunicazione dati possano costituire una minaccia alla gestione efficace, sana e prudente del fornitore di servizi di comunicazione dati e di prendere in adeguata considerazione gli interessi dei clienti e l'integrità del mercato, è opportuno definire termini chiari per la presentazione di informazioni circa tali modifiche.
- (4) I fornitori di servizi di comunicazione dati dovrebbero poter presentare informazioni su una modifica dell'organo di gestione dopo la decorrenza di tale modifica laddove la modifica sia dovuta a fattori indipendenti dalla volontà del fornitore di servizi di comunicazione dati.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le disposizioni della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento. L'ESMA non ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati poiché tale analisi sarebbe stata sproporzionata rispetto alla portata e all'impatto delle norme.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Designazione di un punto di contatto

Le autorità competenti designano un punto di contatto per trattare tutte le informazioni ricevute dai soggetti che richiedono l'autorizzazione in qualità di fornitori di servizi di comunicazione dati. Le autorità competenti pubblicano e aggiornano regolarmente sul proprio sito Internet i recapiti del punto di contatto designato.

Articolo 2

Trasmissione delle informazioni e comunicazione all'autorità competente

1. Il soggetto che richiede l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE trasmette all'autorità competente tutte le informazioni, in conformità dell'articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, completando il modulo di domanda di cui all'allegato I.
2. Il richiedente comunica all'autorità competente le informazioni relative a tutti i membri dell'organo di gestione compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato II.
3. Il richiedente indica chiaramente nel documento a quale requisito specifico fa riferimento, in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE, e precisa in quale allegato sono fornite le informazioni in questione.
4. Il richiedente indica nel documento se ai servizi di comunicazione dati per cui richiede l'autorizzazione non sono applicabili eventuali requisiti specifici in conformità delle disposizioni del titolo V della direttiva 2014/65/UE o del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽¹⁾.
5. Le autorità competenti indicano nei propri siti Internet se i moduli di domanda debitamente compilati, le comunicazioni e le relative informazioni supplementari debbano essere presentati in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati.

Articolo 3

Ricevimento della domanda

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente invia al richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, un avviso di ricevimento che include i recapiti del punto di contatto designato di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Richieste di informazioni supplementari

L'autorità competente può inviare al richiedente una richiesta di informazioni specificando le informazioni supplementari necessarie per procedere alla valutazione della domanda.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (G.U. L 87 del 31.3.2017, pag. 126).

*Articolo 5***Comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione**

1. Il fornitore di servizi di comunicazione dati comunica all'autorità competente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, tutte le modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione prima della loro decorrenza.

Qualora, per motivi giustificati, non sia possibile comunicare la modifica prima della sua decorrenza, la comunicazione è presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data della modifica.

2. Il fornitore di servizi di comunicazione dati presenta le informazioni sulle modifiche di cui al paragrafo 1 compilando il modulo di comunicazione di cui all'allegato III.

*Articolo 6***Comunicazione della decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'autorizzazione**

L'autorità competente informa il richiedente, in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati, della propria decisione di concedere o rifiutare l'autorizzazione.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Modulo per l'autorizzazione in qualità di fornitore di servizi di comunicazione dati

Numero di riferimento:

Data:

Mittente:

Nome del richiedente:

Indirizzo:

Identificativo della persona giuridica (se del caso):

(Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente)

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Destinatario:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto designato presso l'autorità competente)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

In conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione ⁽¹⁾, si trasmette in allegato la domanda di autorizzazione.

— Persona presso il richiedente incaricata della preparazione della domanda:

Cognome e nome:

Qualifica/funzione:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Data:

Firma:

— Tipo di domanda (barrare le caselle pertinenti):

- Autorizzazione - dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA)
- Autorizzazione - fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP)
- Autorizzazione - meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM)

Contenuto

Si prega di inserire le informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾. Si prega di riportare tali informazioni nell'apposita sezione o di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che contengono le informazioni.

Informazioni sull'organizzazione [articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sul governo societario [articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sui conflitti di interesse [articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sui requisiti organizzativi per l'esternalizzazione [articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla continuità operativa e sui dispositivi di back-up [articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulle prove e sulla capacità [articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla sicurezza [articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA e dei CTP [articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM [articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sulla connettività degli ARM [articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sugli altri servizi prestati dai CTP [articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Informazioni sui dispositivi di pubblicazione [capo 3 del regolamento delegato (UE) 2017/571]

.....

Note:

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).
- (²) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 126).

ALLEGATO II

Modulo per la comunicazione dell'elenco dei membri dell'organo di gestione

Numero di riferimento:

Data:

Mittente:

Nome del richiedente:

Indirizzo:

Identificativo della persona giuridica (se del caso):

(Recapiti della persona di contatto designata presso il richiedente)

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Destinatario:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto designato presso l'autorità competente)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

In conformità dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione ⁽¹⁾ si trasmette in allegato il modulo relativo ai membri dell'organo di gestione.

— Persona presso il richiedente incaricata della preparazione della domanda:

Cognome e nome:

Qualifica/funzione:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Data:

Firma:

— Elenco dei membri dell'organo di gestione

Membro 1

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: Sì/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾

Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾

Data di decorrenza

[Si prega di riportare qui le informazioni o di spiegare in che modo saranno fornite, oppure di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che le contengono]

Membro [N]

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: Sì/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571.

Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE.

Data di decorrenza

Note:

- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).
- (²) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 187 del 31.3.2017, pag. 126).
- (³) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

ALLEGATO III

Modulo per la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione

Numero di riferimento:

Data:

Mittente:

Nome del fornitore di servizi di comunicazione dati:

Indirizzo:

Identificativo della persona giuridica (se del caso):

(Recapiti della persona di contatto designata presso il fornitore di servizi di comunicazione dati)

Cognome e nome:

Telefono:

E-mail:

Destinatario:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Recapiti del punto di contatto designato presso l'autorità competente)

Indirizzo:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

In conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione ⁽¹⁾ si trasmette in allegato il modulo per la comunicazione delle modifiche concernenti i membri dell'organo di gestione.

— Persona presso il fornitore di servizi di comunicazione dati incaricata della preparazione della comunicazione:

Cognome e nome:

Qualifica/funzione:

Telefono:

Indirizzo e-mail:

Data:

Firma:

— Informazioni sui membri uscenti dell'organo di gestione

Membro 1

Cognome e nome

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Data di decorrenza dell'uscita dall'organo di gestione

Motivi dell'uscita dall'organo di gestione

Membro [N]

Cognome e nome

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Data di decorrenza dell'uscita dall'organo di gestione

Motivi dell'uscita dall'organo di gestione

— Informazioni sui nuovi membri dell'organo di gestione

Membro 1

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Recapiti (numero di telefono e indirizzo e-mail)

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: Sì/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione ⁽²⁾

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

.....

.....

Data di decorrenza

[Si prega di riportare qui le informazioni o di spiegare in che modo saranno fornite, oppure di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che le contengono]

Membro [N]

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Numero di identificazione personale nazionale o codice equivalente

Indirizzo privato:

Funzione

Curriculum vitae allegato alla domanda: Sì/NO

Esperienza professionale e altre esperienze pertinenti

Titoli di studio e formazioni pertinenti

Estratto del casellario giudiziale allegato alla domanda OPPURE un'autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità corredata di una dichiarazione che autorizza l'autorità competente a chiedere informazioni a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2017/571

Tempo minimo (approssimativo) che la persona dedicherà all'esercizio delle funzioni presso il fornitore di servizi di comunicazione dati

Dichiarazione dei potenziali conflitti di interesse che esistono o possono sorgere nell'esercizio delle funzioni e indicazione del modo in cui sono gestiti

Informazioni supplementari pertinenti ai fini di valutare se la persona soddisfa i requisiti di onorabilità e possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie, e dedichi tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni, in conformità dell'articolo 63, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE

Data di decorrenza

[Si prega di riportare qui le informazioni o di spiegare in che modo saranno fornite, oppure di indicare il riferimento ai pertinenti allegati che le contengono]

— Elenco completo aggiornato dei membri dell'organo di gestione

Nome	Funzione	Data di decorrenza

Note:

- (1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1110 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per l'autorizzazione dei fornitori di servizi di comunicazione dei dati e per le relative comunicazioni in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 162 del 23.6.2017, pag. 3).
- (2) Regolamento delegato (UE) 2017/571 della Commissione, del 2 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'autorizzazione, i requisiti organizzativi e la pubblicazione delle operazioni per i fornitori di servizi di comunicazione dati (GU L 187 del 31.3.2017, pag. 126).
- (3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1111 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno prevedere le procedure e i moduli comuni che devono essere utilizzati dalle autorità competenti per inviare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le informazioni riguardanti le sanzioni e le misure di cui all'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE.
- (2) Affinché la comunicazione tra le autorità competenti e l'ESMA sia più agevole e siano evitati inutili ritardi od omissioni nell'invio delle informazioni, ciascuna autorità competente dovrebbe designare un punto di contatto incaricato specificamente delle comunicazioni sulle sanzioni e sulle misure.
- (3) Affinché sia garantito che tutte le informazioni richieste concernenti le sanzioni e le misure imposte dalle autorità competenti siano correttamente identificate e registrate dall'ESMA, le autorità competenti dovrebbero fornire informazioni dettagliate e armonizzate utilizzando a tal fine moduli specifici.
- (4) Al fine di includere informazioni significative nella relazione annuale sulle sanzioni e sulle misure che l'ESMA è tenuta a pubblicare a norma dell'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE, le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni utilizzando specifici moduli che indichino chiaramente le disposizioni della direttiva 2014/65/UE, quali attuate nel diritto nazionale, che sono state violate.
- (5) A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che le disposizioni del presente regolamento e le collegate disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/65/UE si applichino a decorrere dalla stessa data.
- (6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati all'introduzione di moduli e procedure comuni per le autorità competenti interessate in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato.
- (8) L'ESMA ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Punti di contatto

1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per la trasmissione delle comunicazioni riguardanti qualsiasi questione relativa all'invio delle informazioni a norma degli articoli da 2 a 6.

Le autorità competenti comunicano all'ESMA i punti di contatto designati a norma del primo comma.

2. L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle comunicazioni di cui al paragrafo 1.

3. L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 2 sul proprio sito Internet.

Articolo 2

Procedure e moduli per l'invio delle informazioni

1. Le autorità competenti inviano all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, utilizzando le interfacce fornite dal sistema informatico creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione, la pubblicazione e lo scambio di tali informazioni.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono inviate all'ESMA in un file di trasmissione mediante la compilazione del modulo di cui all'allegato I.

Articolo 3

Annullamento e aggiornamento dei file di trasmissione

1. Qualora desideri annullare un file di trasmissione già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 2, l'autorità competente lo cancella e invia un nuovo file.

2. Qualora desideri aggiornare un file di trasmissione già inviato all'ESMA in conformità all'articolo 2, l'autorità competente lo reinvia con le informazioni aggiornate.

Articolo 4

Tempistica

1. Le autorità competenti comunicano all'ESMA le sanzioni amministrative imposte ma non pubblicate, compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito, inviando il file di trasmissione al più tardi entro 10 giorni lavorativi dall'adozione della decisione di non pubblicare la sanzione.

2. Le autorità competenti inviano all'ESMA tutte le informazioni, ivi compresa la sentenza definitiva, in relazione a ogni eventuale sanzione penale inviando il file di trasmissione al più tardi entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.

*Articolo 5***Invio annuale delle informazioni aggregate sulle sanzioni e sulle misure**

Le autorità competenti inviano all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo di cui all'allegato II. Tale modulo contiene le informazioni concernenti tutte le sanzioni e le misure di cui all'articolo 71 della direttiva 2014/65/UE imposte dall'autorità competente nel corso dell'anno civile precedente.

Il modulo di cui al primo comma è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA per posta elettronica al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno.

*Articolo 6***Invio annuale di dati anonimi e aggregati sulle indagini e sanzioni penali**

Qualora, conformemente all'articolo 70 della direttiva 2014/65/UE, gli Stati membri abbiano previsto sanzioni penali per le violazioni di cui a tale articolo, le autorità competenti forniscono all'ESMA i dati di cui all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE compilando il modulo di cui all'allegato III. Tale modulo contiene i dati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate dall'autorità competente per le violazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE nel corso dell'anno civile precedente.

Il modulo di cui al primo comma è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA per posta elettronica al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Modulo per l'invio di informazioni a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE

Informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 71, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE:

Campo	Descrizione	Tipo
Identificativo della sanzione	Codice identificativo attribuito dall'autorità competente ai fini della comunicazione della sanzione o della misura	Facoltativo
Quadro giuridico	Numero dell'atto legislativo dell'Unione a norma del quale è stata imposta la sanzione o la misura	Obbligatorio
Stato membro	Acronimo dello Stato membro dell'autorità competente che comunica la sanzione o la misura	Obbligatorio
Identificativo dell'entità	Codice identificativo utilizzato per identificare in maniera univoca un'entità cui è stata imposta una sanzione o una misura	Obbligatorio (solo per le sanzioni o le misure imposte alle imprese di investimento)
Natura della sanzione	Indicare se la sanzione comunicata è una sanzione penale o una sanzione amministrativa	Obbligatorio (solo per le sanzioni)
Identificativo dell'autorità	Identificativo dell'autorità che comunica la sanzione o la misura	Obbligatorio
Quadro giuridico dell'entità	Numero dell'atto legislativo dell'Unione che si applica all'entità cui è stata imposta la sanzione o la misura	Obbligatorio
Nome completo dell'entità	Nome completo dell'entità cui è stata imposta la sanzione o la misura	Obbligatorio (solo per le persone giuridiche)
Nome completo della persona	Nome completo delle persone fisiche cui è stata imposta la sanzione o la misura	Obbligatorio (solo per le persone fisiche)
Autorità competente sanzionante	Acronimo dell'autorità competente che ha imposto la sanzione o la misura	Obbligatorio
Contenuto della sanzione/misura	Testo della sanzione o della misura e di qualsiasi informazione utile relativa alla sanzione o alla misura (compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito e sentenze definitive in relazione alla sanzione penale imposta) — nella lingua principale	Obbligatorio
Contenuto della sanzione/misura	Testo della sanzione o della misura e di qualsiasi informazione utile relativa alla sanzione o alla misura (compresi eventuali ricorsi avverso le stesse e il relativo esito e sentenze definitive in relazione alla sanzione penale imposta) — in un'altra lingua	Facoltativo
Data	Data alla quale l'autorità competente ha imposto la sanzione o la misura	Obbligatorio
Data di scadenza	Data alla quale cessano gli effetti della sanzione o della misura	Facoltativo
Pubblico	Indicare se la sanzione o la misura è stata pubblicata dall'autorità competente	Obbligatorio

ALLEGATO II

Modulo per l'invio di informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte dalle autorità competenti

Informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte da [nome dell'autorità competente] nel [anno] ai sensi dell'articolo ... del ...

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

ESMA

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [inserire il nome],

conformemente all'articolo 71, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, Le invio le informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte da [nome dell'autorità competente] nel [anno]:

Articoli della direttiva 2014/65/UE, quali recepiti dalle disposizioni nazionali, o del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che sono stati violati	Numero di sanzioni/misure imposte nel periodo di riferimento	Valore delle sanzioni amministrative pecuniarie imposte nel periodo di riferimento
[numero dell'articolo, paragrafo, comma]	[numero delle sanzioni/misure]	[valore delle sanzioni pecuniarie ⁽¹⁾]
Sanzioni/misure totali	[numero totale di sanzioni/misure ⁽²⁾]	[valore totale delle sanzioni pecuniarie ⁽¹⁾ ⁽²⁾]

(¹) Inserire il valore in euro o in valuta nazionale. Qualora la sanzione pertinente non si riferisca soltanto alle violazioni del pertinente articolo della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014, ma anche a quelle di altre disposizioni, aggiungere a ciascun valore la dicitura «IMPORTO AGGREGATO».

(²) Poiché le sanzioni/misure imposte possono basarsi su più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe (numero di sanzioni o misure/valore delle sanzioni pecuniarie) può non corrispondere al numero totale di sanzioni/misure e/o al valore totale delle sanzioni pecuniarie imposte.

Distinti saluti.

[firma]

(¹) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

ALLEGATO III

Modulo per l'invio di dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate

Dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate nel [anno] ai sensi dell'articolo ...del ...

MITTENTE:

Stato membro:

Autorità competente:

Indirizzo:

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

E-mail:

DESTINATARIO:

ESMA

(Dati della persona di contatto designata)

Nome:

Telefono:

E-mail:

Gentile signor/signora [*inserire il nome*],

conformemente all'articolo 71, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, Le invio le informazioni anonime e aggregate relative a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate in [Stato membro] nel [anno]:

Indagini penali:

Violazioni degli articoli della direttiva 2014/65/UE, quali recepiti dalle disposizioni nazionali, o del regolamento (UE) n. 600/2014 che sono state oggetto di indagine	Numero delle indagini penali nel periodo di riferimento
[numero dell'articolo, paragrafo, comma]	[numero di indagini penali]
Indagini penali totali	[numero totale di indagini penali ⁽¹⁾]

(¹) Poiché le indagini penali possono basarsi su più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe può non corrispondere al numero totale delle indagini penali.

Sanzioni penali applicate:

Articoli della direttiva 2014/65/UE, quali recepiti dalle disposizioni nazionali, o del regolamento (UE) n. 600/2014 che sono stati violati	Numero delle sanzioni penali applicate nel periodo di riferimento	Valore delle pene pecuniarie imposte nel periodo di riferimento
[numero dell'articolo, paragrafo, comma]	[numero delle sanzioni penali]	[valore delle pene pecuniarie ⁽²⁾]
Sanzioni penali totali	[numero totale di sanzioni penali ⁽³⁾]	[valore totale delle pene pecuniarie ⁽²⁾ ⁽³⁾]

⁽²⁾ Inserire il valore in euro o in valuta nazionale. Qualora la sanzione penale pertinente non si riferisca soltanto alle violazioni del pertinente articolo della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014, ma anche a quelle di altre disposizioni, aggiungere a ciascun valore la dicitura «IMPORTO AGGREGATO».

⁽³⁾ Poiché le sanzioni penali imposte possono basarsi su più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe (numero di sanzioni penali/valore) può non corrispondere al numero totale di sanzioni penali/valore totale delle sanzioni pecuniarie imposte.

Distinti saluti.

[firma]

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1112 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa l'alcole completamente denaturato conformemente ai requisiti da essi previsti, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati e accettati in conformità alle condizioni stabilite ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.
- (2) I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 3199/93 mediante l'introduzione di un unico processo comune di completa denaturazione dell'alcole, che prevede l'utilizzo di un litro di alcole isopropilico (IPA), un litro di metiletilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto. Il processo comune era destinato a sostituire i vari processi di denaturazione nazionali al fine di evitare l'evasione, l'elusione e l'abuso.
- (4) La procedura seguita nell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 non era conforme all'articolo 27, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/83/CEE. Tale regolamento dovrebbe quindi essere abrogato.
- (5) Il 15 marzo 2017 o entro tale data alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione i denaturanti per la denaturazione completa dell'alcole che intendono impiegare ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), a partire dal 1° agosto 2017.
- (6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.
- (7) Uno Stato membro ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE per il motivo che il processo per la denaturazione completa dell'alcole contenente un litro di alcole isopropilico (IPA), un litro di metiletilchetone (MEK) e un grammo di denatonium benzoato per ogni ettolitro di etanolo assoluto si presta all'abuso e non soddisfa quindi i requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE relativamente alla prevenzione di qualsiasi evasione, frode o abuso.
- (8) Per quanto concerne gli Stati membri che non hanno comunicato l'intenzione di utilizzare nuovi denaturanti, i processi già contenuti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 prima di essere modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 dovrebbero continuare ad applicarsi.
- (9) I processi non più inseriti nell'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 possono essere utilizzati in uno Stato membro in cui sono autorizzati, ai fini della produzione di alcole denaturato per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE.

⁽¹⁾ GUL 316 del 31.10.1992, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa (GUL 288 del 23.11.1993, pag. 12).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dall'accisa (GUL 286 del 21.10.2016, pag. 32).

- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 3199/93.
- (11) Al fine di evitare dubbi in merito alle disposizioni applicabili in tali circostanze specifiche, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 dovrebbe essere esplicitamente abrogato.
- (12) Ai fini della certezza del diritto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla medesima data del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 e dovrebbe quindi entrare in vigore con urgenza.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1867 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole:

Acetone	CAS: 67-64-1
C.I. reactive red 24	CAS: 70210-20-7
Crystal violet (C.I. N. 42555)	CAS: 548-62-9
Denatonium benzoato	CAS: 3734-33-6
Etanolo	CAS: 64-17-5
Fluoresceina	CAS: 2321-07-5
Olio di flemma	CAS: 8013-75-0
Benzina (compresa la benzina senza piombo)	CAS: 86290-81-5
Alcole isopropilico	CAS: 67-63-0
Cherosene	CAS: 8008-20-6
Olio lampante	CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9
Metanolo	CAS: 67-56-1
Metietilchetone (2-butanone)	CAS: 78-93-3
Metilisobutilchetone	CAS: 108-10-1
Metilisopropilchetone	CAS: 563-80-4
Violetto di metile	CAS: 8004-87-3
Blu di metilene (52015)	CAS: 61-73-4
Nafta solvente	CAS: 8030-30-6
Essenza di trementina	CAS: 8006-64-2
Nafta (petrolio)	CAS: 92045-57-3
Alcole terz-butilico	CAS: 75-65-0
Tiofene	CAS: 110-02-1
Blu di timolo	CAS: 76-61-9

Il termine "etanolo assoluto" è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine "alcole assoluto" utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

In tutti questi Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

I. Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamente denaturato utilizzato in Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia:

Per ettolitro di etanolo assoluto:

— 1,0 litri di alcole isopropilico,

- 1,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

II. Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamente denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:

Bulgaria, Repubblica ceca, Romania e Regno Unito

Per ettolitro di etanolo assoluto:

- 3,0 litri di alcole isopropilico,
- 3,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Croazia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un minimo di:

- 1,0 litri di alcole isopropilico,
- 1,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Svezia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

- 1,0 litri di alcole isopropilico,
- 2,0 litri di metiletilchetone,
- 1,0 grammi di denatonium benzoato.

III. Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamente denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

Repubblica ceca

1. 0,4 litri di nafta solvente,
0,2 litri di cherosene,
0,1 litri di benzina per uso tecnico.
2. 3,0 litri di etil terz-butil etere,
1,0 litri di alcole isopropilico,
1,0 litri di benzina senza piombo,
10 milligrammi di fluoresceina.

Grecia

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

- 2,0 litri di metanolo,
- 1,0 litri di essenza di trementina,

— 0,50 litri di olio lampante,

— 0,40 grammi di blu di metilene.

A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

Finlandia — autorizzato fino al 31.12.2018

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

1. 2,0 litri di metietilchetone,
3,0 litri di metilisobutilchetone.
 2. 2,0 litri di acetone,
3,0 litri di metilisobutilchetone.»
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1113 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che rinnova l'approvazione della sostanza attiva acido benzoico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2004/30/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto l'acido benzoico come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva acido benzoico, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2018.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'acido benzoico.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione sul rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 4 gennaio 2016.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 30 novembre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sull'idoneità dell'acido benzoico a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 24 gennaio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo dell'acido benzoico al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2004/30/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive acido benzoico, flazasulfuron e pyraclostrobin (GUL 77 del 13.3.2004, pag. 50).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance benzoic acid* (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva acido benzoico come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(12):4657, 14 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4657. Disponibile all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4657>.

- (9) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo alla relazione sul rinnovo.
- (10) In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente acido benzoico è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'acido benzoico.
- (12) La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione dell'acido benzoico si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che non limitano tuttavia gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti acido benzoico possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come disinfettante.
- (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni.
- (14) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione dell'acido benzoico fino al 31 gennaio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Dato tuttavia che una decisione sul rinnovo è già stata adottata prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° settembre 2017.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva acido benzoico, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazono, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Acido benzoico N. CAS 65-85-0 N. CIPAC 622	Acido benzoico	≥ 990 g/kg	1° settembre 2017	31 agosto 2032	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acido benzoico contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.</p> <p>In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'utilizzo di dispositivi di protezione personale adeguati.</p> <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 79 relativa all'acido benzoico;
- 2) nella parte B è inserita la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«115	Acido benzoico N. CAS 65-85-0 N. CIPAC 622	Acido benzoico	≥ 990 g/kg	1° settembre 2017	31 agosto 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sull'acido benzoico contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'utilizzo di dispositivi di protezione personale adeguati. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1114 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che rinnova l'approvazione della sostanza attiva pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/31/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto il pendimetalin come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 luglio 2017.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del pendimetalin.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione sul rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 4 febbraio 2015.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 17 marzo 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni sull'idoneità del pendimetalin a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 ⁽⁶⁾. Il 6 dicembre 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del pendimetalin al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/31/CE della Commissione, dell'11 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive 2,4-DB, beta-ciflutrin, ciflutrin, iprodione, linuron, idrazide maleica e pendimetalin (GU L 101 del 23.4.2003, pag. 3).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pendimethalin* (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva pendimetalin come antiparassitario). *EFSA Journal* 2016;14(3):4420, 212 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4420; disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

- (9) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo al progetto di relazione sul rinnovo.
- (10) In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente pendimetalin è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del pendimetalin.
- (11) La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione del pendimetalin si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che non limitano tuttavia gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti pendimetalin possono essere autorizzati. È pertanto opportuno sopprimere la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (12) La Commissione ritiene tuttavia che il pendimetalin sia una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il pendimetalin è una sostanza persistente e tossica, rispettivamente secondo i punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento nel suolo è superiore a 120 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine per gli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il pendimetalin soddisfa quindi la condizione stabilita all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (13) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del pendimetalin come sostanza candidata alla sostituzione.
- (14) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È opportuno in particolare prescrivere ulteriori informazioni di conferma.
- (15) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del pendimetalin fino al 31 luglio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Dato tuttavia che una decisione sul rinnovo è stata adottata prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva pendimetalin, come sostanza candidata alla sostituzione, è rinnovata come stabilito all'allegato I.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/841 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, *ampelomyces quisqualis* ceppo: aq 10, benalaxyl, bentazone, bifenazato, bromoxynil, carfentrazone etile, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, diquat, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), etoxazole, famoxadone, fenamidone, flumiossazina, foramsulfuron, *gliocladium catenulatum* ceppo: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutole, laminarin, metalaxyl-M, metossifenozone, milbemectin, oxasulfuron, pendimetalin, phenmedipham, pimetozina, S-metolachlor e trifloxystrobin (GUL 125 del 18.5.2017, pag. 12).

*Articolo 3***Entrata in vigore e data di applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Pendimetalin N. CAS 40487-42-1 N. CIPAC 357	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylidene	900 g/kg 1,2-dichloroethane ≤ 1 g/kg Totale dei composti di N-nitroso: massimo 100 ppm, in cui N-nitroso-pendimetalin: < 45 ppm.	1° settembre 2017	31 agosto 2024	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul pendimetalin contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità è confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico; — alla protezione degli operatori; — alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici. <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.</p> <p>In particolare devono essere portati dispositivi di protezione personale come guanti, tute e calzature resistenti al fine di assicurare che non venga superato il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO).</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il potenziale di bioaccumulazione, in particolare un valore del fattore di bioconcentrazione per il pesce <i>Lepomis macrochirus</i>; 2. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando le acque sono utilizzate per ricavare acqua potabile. <p>Il richiedente deve presentare le informazioni di conferma richieste al punto 1 entro il 31 dicembre 2018 e le informazioni richieste al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.</p>

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 53 relativa al pendimetalin;
- 2) nella parte E è aggiunta la voce seguente:

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«7	Pendimetalin N. CAS 40487-42-1 N. CIPAC 357	N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylydene	900 g/kg 1,2-dichloroethane ≤ 1 g/kg Totale dei composti di N-nitroso: massimo 100 ppm, in cui N-nitroso-pendimetalin: < 45 ppm.	1° settembre 2017	31 agosto 2024	<p>Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul pendimetalin contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II.</p> <p>Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità è confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico; — alla protezione degli operatori; — alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici. <p>Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso.</p> <p>In particolare devono essere portati dispositivi di protezione personale come guanti, tute e calzature resistenti al fine di assicurare che non venga superato il livello ammissibile di esposizione dell'operatore (LAEO).</p> <p>Il richiedente deve presentare informazioni di conferma alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità riguardanti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il potenziale di bioaccumulazione, in particolare un valore del fattore di bioconcentrazione per il pesce <i>Lepomis macrochirus</i>; 2. l'effetto dei processi di trattamento dell'acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, quando le acque sono utilizzate per ricavare acqua potabile.

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
						Il richiedente deve presentare le informazioni di conferma richieste al punto 1 entro il 31 dicembre 2018 e le informazioni richieste al punto 2 entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1115 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che rinnova l'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/119/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto il propoxycarbazone come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 gennaio 2018.
- (4) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾, è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'approvazione del propoxycarbazone.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha elaborato una relazione di valutazione sul rinnovo, in consultazione con lo Stato membro correlatore, e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 19 novembre 2015.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione sul rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliervi le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha anche messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 19 ottobre 2016 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾ sull'idoneità del propoxycarbazone (variante valutata propoxycarbazone sodico) a soddisfare i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 23 gennaio 2017 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del propoxycarbazone sodico al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2003/119/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive mesosulfuron, propoxycarbazone e zoxamide (GUL 325 del 12.12.2003, pag. 41).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁶⁾ EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propoxycarbazone* (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva propoxycarbazone come antiparassitario). *EFSA Journal* 2016;14(10):4612, 25 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4612. Disponibile all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4612>.

- (9) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni riguardo alla relazione sul rinnovo.
- (10) In merito a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente propoxycarbazone è stato accertato che sono soddisfatti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del propoxycarbazone.
- (12) La valutazione del rischio per il rinnovo dell'approvazione del propoxycarbazone si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che non limitano tuttavia gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti propoxycarbazone possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione al solo impiego come erbicida.
- (13) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.
- (14) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (15) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione ⁽¹⁾ ha prorogato il periodo di approvazione del propoxycarbazone fino al 31 gennaio 2018, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di detta sostanza. Dato tuttavia che una decisione sul rinnovo è già stata adottata prima di tale data di scadenza prorogata, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° settembre 2017.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva propoxycarbazone, specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2017.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Propoxycarbazone (sostanza madre) Propoxycarbazone sodico (variante) N. CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone) N. CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone sodico) N. CIPAC 655 (propoxycarbazone) N. CIPAC 655.011 (propoxycarbazone sodico)	Propoxycarbazone: methyl 2-[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido)sulfonyl]benzoate Propoxycarbazone sodico: sodium {[2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azanide	≥ 950 g/kg <i>(espresso in propoxycarbazone sodico)</i>	1° settembre 2017	31 agosto 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul propoxycarbazone contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio; — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardo all'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

- 1) nella parte A è soppressa la voce 76 relativa al propoxycarbazone;
- 2) nella parte B è inserita la voce seguente:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«114	Propoxycarbazone (sostanza madre) Propoxycarbazone sodico (variante) N. CAS 145026-81-9 (propoxycarbazone) N. CAS 181274-15-7 (propoxycarbazone sodico) N. CIPAC 655 (propoxycarbazone) N. CIPAC 655.011 (propoxycarbazone sodico)	Propoxycarbazone: methyl 2-[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazole-1-carboxamido)sulfonyl]benzoate Propoxycarbazone sodico: sodium {[2-(methoxycarbonyl)phenyl]sulfonyl}[(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonyl]azanide	≥ 950 g/kg (espresso in propoxycarbazone sodico)	1° settembre 2017	31 agosto 2032	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni sul propoxycarbazone contenute nella relazione sul rinnovo, in particolare nelle appendici I e II. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici, in particolare delle piante acquatiche e delle piante terrestri non bersaglio; — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche. Le condizioni d'impiego devono comprendere misure di attenuazione del rischio, se del caso. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma riguardo all'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nell'acqua potabile entro due anni dalla pubblicazione da parte della Commissione di un documento di orientamento relativo alla valutazione dell'effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di riesame.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1116 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la decima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la decima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la decima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 20 giugno 2017, il prezzo minimo di vendita è fissato a 185 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1117 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine originari dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4275	977 500
09.4276	2 250 000

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1118 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originarie dell'Ucraina.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per il contingente avente numero d'ordine 09.4273, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 63).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (in %)
09.4273	2,343990
09.4274	—

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1119 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° giugno 2017 al 10 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

I.A

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4590	—	34 268 500
09.4591	—	2 680 000
09.4592	—	9 219 000
09.4593	—	2 706 500
09.4594	—	10 003 500
09.4595	—	5 302 500
09.4596	—	9 653 400
09.4599	—	5 680 000

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4155	—	847 200

I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4179	—	0

II

Prodotti originari dell'Islanda

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in kg)
09.4205	—	175 000
09.4206	—	0

I.K

Prodotti originari della Nuova Zelanda

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.9.2017 al 31.12.2017 (in kg)
09.4514	—	7 000 000
09.4515	—	4 000 000
09.4182	—	33 612 000
09.4195	—	40 980 000

II

Prodotti originari dell'Ucraina

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.7.2017 al 31.12.2017 (in %)
09.4600	—
09.4601	—
09.4602	0,584795

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1120 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2017****che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 442/2009 nel settore delle carni suine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle carni suine. I contingenti indicati all'allegato I, parte B, del medesimo regolamento sono gestiti secondo il metodo d'esame simultaneo delle domande.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 442/2009, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GUL 129 del 28.5.2009, pag. 13).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
09.4038	8 466 250
09.4170	1 230 500
09.4204	1 156 000

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/1121 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Christian BUCHMANN [*Regierungsmitglied mit politischer Verantwortung gegenüber dem Landtag (Mitglied der Steirischen Landesregierung)*] è stato proposto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— Mag. Christian BUCHMANN, *Mitglied des steiermärkischen Landtages* (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

DECISIONE (UE) 2017/1122 DEL CONSIGLIO**del 20 giugno 2017****relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1571 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Alberto GARRE LÓPEZ è stato sostituito dal sig. Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Pedro Antonio SÁNCHEZ LÓPEZ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Fernando LÓPEZ MIRAS, *Presidente Región de Murcia*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1571 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di due membri titolari spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 8).

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 337 del 18 dicembre 2009)

Pagina 31, articolo 2, punto 7, nuovo articolo 13, paragrafo 6:

anziché: «6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo e abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni, ...»

leggasi: «6. Fatti salvi i ricorsi amministrativi che possono essere presentati, in particolare, a norma dell'articolo 15 bis, paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che ogni persona fisica o giuridica che abbia subito effetti pregiudizievoli a seguito delle violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi del presente articolo e abbia pertanto un interesse legittimo alla cessazione o al divieto di tali violazioni, ...».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT